

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 308

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura la Biennale di Venezia"

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Trasmesso alla Presidenza il 24 novembre 2003

Decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;

Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **13-11-03**

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. La denominazione “Società di cultura La Biennale di Venezia”, contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, è sostituita con quella di “Fondazione La Biennale di Venezia”.

Articolo 2

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Personalità giuridica)

1. La “Fondazione La Biennale di Venezia”, di seguito denominata “Fondazione”, alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

2. La Fondazione ha sede in Venezia.”.

Articolo 3

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.”.

Articolo 4

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.”.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

Articolo 5

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.”.

Articolo 6

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Patrimonio)

“1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
- b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.

3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.”

Articolo 7

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.”

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è abrogato.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 sostituito dal seguente:

“3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).”

Articolo 8

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento

dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.”.

Articolo 9

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

- a) il Sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
- b) il Presidente della Regione Veneto o un suo delegato;
- c) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
- d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano conferito complessivamente almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che si impegnino a partecipare in analoga misura percentuale alle spese di gestione per tutta la durata del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c), e i designati di cui alla lettera d) del comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.”.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera d), è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.”.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 è abrogato.

Articolo 10

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dalla Consulta di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.
- c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) definisce l'organizzazione degli uffici;
- e) nomina e revoca i direttori o i comitati di direzione dei settori di attività culturali e il direttore generale;

- f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;
 - g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
 - h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
 - i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
 - l) nomina il rappresentante della Fondazione presso la Consulta di cui all'articolo 11;
 - m) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
 - n) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. ~~Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.~~
4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.”.

Articolo 11

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 (Consulta)

- 1. Presso la Fondazione è istituita una Consulta composta dai rappresentanti delle Fondazioni La Biennale di Venezia, La Triennale di Milano, La Quadriennale di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, dell'Ente Teatrale Italiano, di Cinecittà Holding S.p.a. e della Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.
- 2. La Consulta si articola per settori di attività della Fondazione ed esprime pareri in merito ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, al fine anche di coordinare le attività svolte ai sensi dell'articolo 13 con le iniziative poste in essere dai soggetti indicati al comma 1.
- 3. Lo statuto disciplina l'organizzazione e le modalità operative della Consulta.”.

Articolo 12

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole “al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti parole: “al 10 per cento.”.

Articolo 13

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, é sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Direttori dei settori di attività culturali)

1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Lo statuto prevede che, in rapporto alla complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite anche per specifici interventi ad un collegio di non più di tre membri.
4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con ~~l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o~~ privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori e i collegi di direzione dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori e i componenti dei collegi di direzione dei settori ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.”.

Articolo 14

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, é sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal Presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per

i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.”.

Articolo 15

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera *c-bis*):

“*c-bis*) i contributi in conto esercizio disposti dagli altri soci della Fondazione;”.

Articolo 16

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole “o eredità” sono aggiunte le seguenti parole: “, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile,”.

Articolo 17

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole “e all'esito di queste,” sono aggiunte le seguenti parole: “può adottare atti di indirizzo e,”.

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, la parola “vigilante” è sostituita dalle seguenti parole: “per i beni e le attività culturali”.

Articolo 18

1. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono abrogati.

Articolo 19

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario.